

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 160/CGF – RIUNIONE DEL 15 APRILE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dr. Antonino – Componenti; Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL' U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO CONTRO LA POL. CIAMPINO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE SODDIMO DANILO** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008)

Con raccomandata A.R., anticipata via fax e spedita il 14.3.2008, la U.C. Sampdoria proponeva reclamo a Codesto Giudice avverso la decisione resa dalla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. pubblicata nel Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008.

Censurava la reclamante il mancato riconoscimento della dedotta eccezione di prescrizione in relazione al premio alla Carriera di cui all'art. 99 bis N.O.I.F. riconosciuto in favore della Polisportiva Ciampino per l'esordio in serie A del calciatore Danilo Soddimo, avvenuto il 30.4.2006 nel corso della gara Sampdoria/Udinese.

Deduceva in particolare la reclamante che il diritto matura a far data dall'esordio del calciatore costituendo detta circostanza il presupposto del diritto medesimo, per cui i termini prescrizionali andavano computati dalla detta data e non dal primo giorno successivo al termine della stagione agonistica in cui l'evento è maturato.

Chiedeva quindi l'integrale riforma della pronuncia impugnata previa affermazione dell'intervenuta prescrizione nel corso della stagione agonista 2006/2007.

Il reclamo è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni. Se infatti è vero che il diritto di cui all'art. 99 bis N.O.I.F. viene ad esistenza per il mero di fatto che il calciatore esordisca in serie A ovvero quando partecipi con lo status di professionista ad una gara della Nazionale A o della Under 21, il relativo compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Dispone l'art. 1184 c.c. che se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

Giusta il disposto del successivo art. 1185 c.c., il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente in suo favore. L'art. 99 bis N.O.I.F. dispone che il compenso per premio alla carriera debba essere corrisposto dalla società onerata entro

la fine della Stagione Sportiva in cui si è verificato l'evento. La Stagione Sportiva ha termine il 30 giugno di ciascun anno per cui, dovendosi qualificare il termine di cui all'art. 99 bis N.O.I.F., riconosciuto presuntivamente in favore del debitore ex art. 1184 c.c., la prestazione, giusta il disposto dell'art. 1185 c.c. può essere richiesta solo a far data dal primo luglio, non essendo esigibile in pendenza del termine.

Dispone altresì l'art. 2935 c.c. che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie il diritto è sorto inequivocabilmente il 30.4.2006, giorno dell'esordio del calciatore in serie A ma l'Ordinamento Sportivo concede termine e consente quindi di differire l'adempimento alla fine della stagione in cui lo stesso è venuto ad esistenza, per cui, in caso di inadempimento, giusta il combinato disposto degli artt. 1184, 1185 e 2935 c.c., il diritto poteva essere fatto valere solo dal giorno 1.7.2006.

Dispone l'art. 25 n. 3 C.G.S. che i diritti di natura economica si prescrivono al termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui gli stessi sono maturati, laddove per maturazione del diritto, ai fini prescrizionali, deve intendersi non il giorno in cui lo stesso è sorto in astratto ma quello in cui se ne può esigere la prestazione in concreto. L'obbligazione sottoposta a termine, infatti, pur avendo i requisiti di validità, non ha quella dell'efficacia, potendosi pretendere la prestazione solo dopo la scadenza del termine medesimo.

Ritenuto per fermo quanto sopra, il credito maturato poteva esigersi solo dal giorno 1.7.2006, vale a dire nell'ambito della stagione 2006/2007, e detto diritto deve ritenersi prescritto ove non richiesto o azionato entro la successiva stagione 2007/2008.

E' pacifico in atti che in data 4.9.2007, quindi entro la Stagione Sportiva 2007/2008, la società Ciampino ha inoltrato all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. la richiesta della certificazione del premio alla carriera del calciatore Soddimo ed in data 21.12.2007, il detto Ufficio ha certificato il premio nella misura di €13.000,00. Il diritto quindi è stato richiesto nell'ambito e non oltre il termine prescrizionale, per cui si appalesa totalmente infondata l'eccezione di prescrizione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE IOVINO PIETRO, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. REAL BOSCHESE, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

- Vista la nota del Segretario della F.I.G.C. in data 15.2.2008, che trasmette la segnalazione datata 15.2.2008 dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. prot. 369/UPA/ST, riguardante il calciatore Iovino Pietro, tesserato in favore della Società A.S.D. Real Boschese, partecipante al Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Campania;
- preso atto del risultato *positivo* per presenza di *cocaina e suoi metaboliti* in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione della gara Real Boschese/Sirignano del 26.1.2008;
- visto l'art. 2, comma 3 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping,
- visto il Com. Uff. n. 116/CGF del 15.2.2008;
- preso atto della richiesta di rinvio presentata dal Sig. Iovino Pietro per motivi di salute;
- vista la richiesta di rinnovo della sospensione cautelare ex art. 2, comma 3, Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, prot. 896/UPA/ST del 15.4.2008;

dispone

- il rinnovo della sospensione in via cautelare per 30 giorni, da ogni attività sportiva a carico del calciatore Iovino Pietro, ex art. 2, comma 3 Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping con decorrenza immediata;

- dispone altresì rinviarsi la trattazione del giudizio alla data 23.4.2008 – ore 13,00.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Iovino Pietro è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, San Mauro Avv. Cesare, Zoppini Prof. Andrea – Componenti; Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE DUDINE ARIANNA AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL'A.C.F. MILAN SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS NON CONCESSO ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.1.2008)

In data 1.7.2003, l'atleta Arianna Dudine, all'epoca tesserata per la Vallassinese, richiedeva alla Divisione Calcio Femminile (di seguito: “DF”) lo svincolo per decadenza del tesseramento a norma dell'art. 32 *bis* delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. (di seguito: “NOIF”); la documentazione allegata alla richiesta, tuttavia, non perveniva alla Divisione Femminile;

In data 13.7.2005, nondimeno la calciatrice Dudine otteneva lo svincolo d'ufficio in considerazione della rinuncia della Vallassinese al campionato di competenza;

In data 23.12.2005, la calciatrice Dudine si tesserava per l'A.C.F. Milan in virtù dello svincolo d'ufficio sopraccitato;

In data 1.9.2007, l'atleta Dudine si tesserava con la società Riozzese femminile, convinta, come emerge dalla documentazione proveniente dalla stessa atleta, di essere svincolata non a seguito di quanto indicato *sub* 2), sibbene a seguito della sua originaria richiesta, menzionata *sub* 1);

In data 1.10.2007, la Divisione Femminile comunicava alla società Riozzese la non titolarità del tesseramento dell'atleta Dudine, sostenendo che la stessa atleta fosse già tesserata per la società A.C.F. Milan.

A seguito di tale comunicazione, l'atleta Dudine faceva nuovamente pervenire alla Divisione Femminile la richiesta di svincolo già prodotta, indicata *sub* 1).

La Divisione Femminile, pertanto, in data 8.11.2007, richiedeva il giudizio della Commissione Tesseramenti (di seguito: “CT”) in ordine al mancato svincolo della calciatrice Dudine *ex* art. 32 *bis* NOIF; la Commissione Tesseramenti, con delibera del 23.1.2008, dichiarava valido il tesseramento della calciatrice Dudine in favore dell'A.C.F. Milan, sulla base dei seguenti motivi:

(a) la calciatrice Dudine si era limitata a presentare richiesta di svincolo alla DF (vedi *sub* 1);

(b) a tale richiesta non era seguito alcun provvedimento espresso della Divisione Femminile in ordine al diniego o alla concessione dello svincolo; al proposito, la Divisione Femminile ha sostenuto di non aver mai ricevuto la documentazione allegata alla richiesta della calciatrice Dudine;

(c) non ostante la calciatrice Dudine non avesse ricevuto comunicazione alcuna da parte della Divisione Femminile in risposta alla sua istanza (appunto perché mai un provvedimento fu adottato), ella non si è mai attivata per sollecitare la delibera di concessione (o diniego) dello svincolo;

(d) ciò posto, la Commissione Tesseramenti evidenzia come *“la presentazione della domanda per richiedere la decadenza del tesseramento al raggiungimento dell'età, richiesta dalle norme federali*

[ossia 25 anni ex art. 32 bis NOIF], *non può essere da sola sufficiente a provocare lo svincolo in assenza del provvedimento da parte del competente comitato o divisione*".

In data 20.2.2008, la calciatrice Dudine proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale (di seguito: "CGF") avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 44, comma 5, C.G.S..

Pendente gravame, in data 7.4.2008, perveniva a questa C.G.F. comunicazione con la quale l'atleta Dudine rinunciava al proposto reclamo.

Sulla base di quanto esposto questo Organo Giudicante, ha adottato la seguente decisione.

L'appellante ha proposto reclamo avverso la declaratoria di validità del tesseramento in favore dell'A.C.F. Milan in data 20.2.2008; al reclamo non era tuttavia allegata la ricevuta raccomandata attestante la contestuale notifica dell'appello alla società controparte, siccome prescritto dall'art. 37 C.G.S..

Questo Organo Giudicante ritiene quindi inammissibile il proposto reclamo per mancanza della prova da parte dell'appelante di avere notificato alla controparte il reclamo medesimo e, conseguentemente, conferma la delibera della Commissione Tesseramenti del 23.1.2008 – Com. Uff. n. 18/D, con la quale si è pronunciata la declaratoria di validità del tesseramento della calciatrice Arianna Dudine in favore della società A.C.F. Milan.

Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Dudine Arianna per non aver dato prova del contestuale invio dei motivi di reclamo alle controparti ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a) C.G.S.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete